



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

N. 21 del 21/12/2020	OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. Anno 2019
---------------------------------	---

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di dicembre, in modalità ordinaria/telematica con inizio alle ore 16:00, si è riunita a Terralba presso l'Ufficio del Presidente, l'Assemblea dei Sindaci dell'Unione dei Comuni del Terralbesse, composta dai signori Sindaci:

	PRESENTI	ASSENTI
Orrù Rosella (per delega Pili Sandro)	X	
Pintus Manuela	X	
Fanari Davide	X	
Dore Anna Maria	X	
Santucciu Andrea	X	

Presiede la seduta il Presidente delegato Rosella Orrù.

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Franco Famà.

LA GIUNTA

Visto quanto dispone il d.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, della L. n. 124/2015, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal d.lgs. n. 100/2017 cd. "Decreto correttivo".

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Atteso che le Amministrazioni Pubbliche, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., l'Assemblea dei Sindaci, con deliberazione n. 41 del 2.10.2017, ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016.

Visto l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. che prevede che, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Considerato che ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P., i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno.

Tenuto conto che ai fini della norma suddetta devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P..

Dato atto che questo ente non detiene alcuna partecipazione, diretta o indiretta, in nessuna società, alla data del 31.12.2019.

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, dott.ssa Maria Carla Manca.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.

Con votazione **unanime favorevole**.

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, **di dare atto** che questo ente, alla data del 31.12.2019, non detiene alcuna partecipazione, diretta o indiretta, in nessuna società.

Di dare atto che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera Assemblea dei Sindaci n. 21 in data 21/12/2020.

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. Anno 2019

Per la regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to geom. Romano Pitzus

Letto approvato e sottoscritto

P. il Presidente

f.to Rosella Orrù

Il Segretario

f.to dott. Franco Famà

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 26.05.2021 al 10.06.2021.

Terralba, 26.05.2021

L'impiegato incaricato

Certifico che la presente delibera è copia conforme all'originale.

Terralba,

L'impiegato incaricato